



Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali

A.G. 320

Nota di verifica n. 418

14 settembre 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	320
Titolo:	Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali
Norma di riferimento:	articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114
Relatore per la Commissione di merito:	Famiglietti
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Commissione competente :	I Affari costituzionali

Finalità

Il provvedimento – adottato nell'esercizio della delega contenuta nella legge n. 114/2015 (Allegato B, n. 22) – reca uno schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.

L'articolo 1, comma 4, della L. 114/2015 specifica che eventuali spese, non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della L. 183/1987. Qualora la dotazione del predetto Fondo si riveli insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 1, co. 1,: le norme (lett. a)) sostituiscono integralmente l'articolo 5, comma 3-ter, del D. Lgs. 286/1998 (testo unico sull'immigrazione). Si prevede, in particolare, che lo straniero (ossia cittadini di Stati non UE), al fine	La relazione tecnica non considera distintamente le singole disposizioni, ma fa riferimento al provvedimento nel suo complesso. In particolare, la RT afferma che la direttiva europea, di cui lo schema di decreto legislativo in oggetto

<p>di ottenere il rilascio del permesso pluriennale per lavori stagionali ripetitivi, deve dimostrare di essere venuto in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti (in luogo di 2 anni consecutivi come previsto a legislazione vigente).</p> <p>Inoltre (lett. b), cpv Art. 24 commi da 1 a 6), le norme sostituiscono integralmente l'articolo 24 del D. Lgs. 286/1998, in materia di rapporti di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero, specificamente nei settori agricolo e turistico/alberghiero. Qualora la sistemazione alloggiativa dei lavoratori sia fornita dal datore di lavoro, quest'ultimo al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno dovrà esibire un titolo idoneo a provare, tra l'altro, l'effettiva disponibilità dell'alloggio e le relative condizioni e idoneità dello stesso. Il canone di affitto non potrà essere decurtato automaticamente dalla retribuzione.</p> <p>Vengono infine previste misure volte a semplificare e accelerare le procedure per il rilascio dei nulla osta al lavoro stagionale di stranieri.</p> <p>Si prevede altresì (lett. b), cpv. Art. 24, commi da 7 a 11), che il nulla osta allo svolgimento di lavoro stagionale autorizzi lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di 9 mesi in un periodo di 12 mesi. Viene riconosciuto al lavoratore stagionale già ammesso a lavorare in Italia la possibilità, al verificarsi di specifiche condizioni, di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nei limiti delle quote definite annualmente.</p> <p>Sono infine indicate (lett. b), cpv. Art. 24, commi da 12 a 15) le ragioni per cui, oltre alle fattispecie già previste dall'ordinamento, possono essere rifiutati il rilascio al datore di lavoro del nulla osta al lavoro stagionale e all'impiego e il rilascio al lavoratore del permesso di soggiorno. Al datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi di valido permesso di soggiorno per lavoro, si applicano le sanzioni già previste dall'ordinamento ai sensi dell'articolo 22, commi da 12 a 12-<i>quinquies</i>.</p>	<p>dispone l'attuazione, si applica ai lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgere attività di lavoro stagionale nonché ai loro familiari. La relazione enuclea quindi taluni elementi a sostegno della non onerosità del provvedimento.</p> <p>Quanto al modello uniforme di permesso di soggiorno rilasciato, ai sensi dell'articolo 7-<i>vicies ter</i>, lettera b), del DL 7/2005, il costo dei documenti in formato elettronico è a carico del richiedente, applicandosi le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-<i>ter</i>, del D. Lgs. 286/1998, che prevede il versamento di un contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno da parte del richiedente.</p> <p>Quanto al numero di permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro stagionale, i dati forniti dal Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza evidenziano, nel triennio 2013/2015, un andamento progressivamente decrescente. In particolare, nei medesimi anni, sono stati rilasciati, rispettivamente, 7456, 4828 e 3578 permessi di soggiorno per motivi di lavoro stagionale.</p> <p>Con riguardo alle strutture preposte allo svolgimento delle attività di competenza ministeriale inerenti all'attuazione della direttiva, si fa riferimento alle strutture che, ai sensi della normativa vigente, sono già competenti a svolgere i compiti connessi all'ingresso e soggiorno di lavoratori (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dell'interno e Ministero del lavoro e delle politiche sociali).</p>
<p>Articolo 2: si prevede che dall'attuazione del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Le amministrazioni competenti provvedono alla attuazione del medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni, specificando che dalle previsioni contenute nel presente decreto non derivano quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.</p>
<p>Articolo 3: dispone l'abrogazione di disposizioni del DPR 394/1999.</p>	<p>La relazione tecnica non considera specificamente le disposizioni.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni del provvedimento in esame sono volte a semplificare ed accelerare le procedure relative all'utilizzo di lavoratori provenienti

da Stati non UE nell'ambito dei lavori stagionali, previsti nei settori agricolo e turistico/alberghiero. In proposito, si prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa l'assenza di oneri relativi al rilascio del permesso elettronico, essendo le relative spese a carico del richiedente. Appare peraltro utile acquisire conferma che le amministrazioni interessate (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dell'interno e Ministero del lavoro e delle politiche sociali) possano far fronte, con le risorse già esistenti a legislazione vigente, agli adempimenti previsti, soprattutto in corrispondenza dei periodi maggiormente interessati dai predetti lavori stagionali.